

Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 « Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati » - 8° aggiornamento.

1. Premessa

Nel gennaio del 2014 il Comitato di Basilea, nell'ambito dei lavori di calibrazione della misura del coefficiente di leva finanziaria, ha pubblicato un documento che ha chiarito alcune questioni interpretative ⁽¹⁾.

Conseguentemente, la Commissione europea ha adottato con il Regolamento Delegato (UE) 2015/62 ⁽²⁾ un pacchetto di emendamenti che allineano la normativa europea di riferimento a quella definita in ambito internazionale.

Per adeguare il framework segnaletico europeo, l'EBA ha quindi sottoposto all'approvazione della Commissione europea una bozza di ITS (Implementing Technical Standard), che modifica gli schemi segnaletici in materia di leva finanziaria ⁽³⁾. Lo scorso 23 marzo la Commissione europea ha approvato il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/428 che emenda il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2014/680 in materia di reporting.

2. Schemi segnaletici relativi alla leva finanziaria

Con l'emanazione del presente aggiornamento della Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati" si dà attuazione, a livello nazionale, alle modifiche apportate al framework segnaletico europeo.

Le informazioni richieste con i nuovi schemi segnaletici arricchiscono il quadro informativo a disposizione della Vigilanza per una più approfondita valutazione delle varie componenti dell'indicatore di leva finanziaria.

Nella Parte I della Circolare sono state modificate le sezioni 15 e 16 relative alle informazioni utili al calcolo della leva finanziaria su base individuale e consolidata.

Si riepilogano di seguito le principali innovazioni contenute nel presente aggiornamento:

- i) Viene ristrutturato il framework segnaletico per la determinazione del denominatore del coefficiente. In particolare, sono richiesti nuovi dettagli informativi riguardanti: 1) la compensazione delle garanzie reali nelle operazioni di finanziamento tramite titoli e nelle operazioni di vendita con patto di riacquisto; 2) le informazioni sulle componenti oggetto di compensazione tramite controparti centrali qualificate (QCCP) nelle operazioni di finanziamento tramite titoli o in derivati;
- ii) viene richiesta apposita evidenza delle esposizioni infragruppo escluse dal calcolo del coefficiente in base a quanto previsto dal Regolamento Delegato (UE) 2015/62 (art. 429, comma 7);
- iii) viene eliminata la richiesta delle informazioni aggiuntive inerenti alle controparti incluse nel perimetro contabile, ma non in quello prudenziale.

¹ <http://www.bis.org/publ/bcbs270.pdf>

² <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0062&from=IT>

³ <http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-reporting/implementing-technical-standards-amending-commission-implementing-regulation-eu-no-680/2014-with-regard-to-the-leverage-ratio>

3. Ambito di applicazione

Nel rispetto di quanto previsto dall'ITS, le segnalazioni in materia di leva finanziaria si applicano su base individuale e consolidata.

4. Schemi segnaletici relativi al rischio di liquidità e alle ulteriori metriche di controllo

Lo scorso 10 febbraio la Commissione europea ha approvato il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/322 ⁽⁴⁾ che emenda il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2014/680 in materia di reporting sul Liquidity Coverage Requirement (LCR).

Coerentemente con quanto contenuto nella comunicazione della Banca d'Italia del 22 giugno 2016 ⁽⁵⁾, in cui si è anticipata al sistema la revisione delle modalità di gestione, rappresentazione e trasmissione delle segnalazioni di vigilanza, il presente aggiornamento non interviene sugli schemi segnaletici in materia di LCR. Le banche effettueranno, quindi, la segnalazione secondo le modalità definite in ambito europeo, utilizzando direttamente gli schemi COREP.

Restano invece disciplinate dalla presente Circolare le segnalazioni su base individuale e consolidata ⁽⁶⁾ in materia di “Rischio di liquidità – finanziamento stabile (NSFR)” e di “Ulteriori metriche di controllo della liquidità”. Sulle predette materie, sono stati recepiti alcuni affinamenti tecnici apportati dall'EBA alla tassonomia XBRL. In particolare, gli enti tenuti alla segnalazione delle voci espresse nella valuta significativa non devono più controvalorizzarle in euro ⁽⁷⁾.

5. Imprese di investimento

Conformemente a quanto già disposto in materia di obblighi segnaletici ai fini del monitoraggio del rischio di liquidità per le imprese di investimento ⁽⁸⁾, si precisa che i predetti affinamenti apportati alla tassonomia XBRL sono applicabili anche alle segnalazioni delle SIM.

6. Decorrenza giuridica e termini di inoltro

Gli obblighi segnaletici in materia di liquidità e leva finanziaria introdotti con il presente aggiornamento si applicano a partire dalle segnalazioni riferite alla data contabile del 30 settembre 2016 ⁽⁹⁾.

⁴ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0322&from=IT>

⁵ https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/comunicazioni/com-20160623/Com_22-giugno-2016.pdf

⁶ Cfr. sezioni 13 e 14 relative al “Rischio di liquidità” e sezioni 19 e 20 relative alle “Ulteriori metriche di controllo della liquidità”

⁷ <http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-reporting/implementing-technical-standard-on-supervisory-reporting-data-point-model->

⁸ <https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-vigilanza/2014-03/index.html>

⁹ Nel periodo settembre 2016-marzo 2017, in deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2014/680, la data di trasmissione della segnalazione mensile del coefficiente di copertura della liquidità è il trentesimo giorno di calendario successivo alla data di riferimento per le segnalazioni.